



R.ETE.
IMPRES E ITALIA

***MANOVRA FINANZIARIA REGIONALE 2013
RIFLESSIONI E PROPOSTE DI EMENDAMENTI
DI
RETE IMPRESE ITALIA - SARDEGNA
su Imposta Regionale Attività Produttive***

***SECONDA AUDIZIONE PRESSO LA TERZA COMMISSIONE BILANCIO DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA***

Cagliari, 6 maggio 2013

R.E.Te Imprese Italia – Sardegna segue con attenzione il dibattito relativo all'IRAP, nato anche a seguito delle nostre sollecitazioni, tese ad evitare doppioni e stanziamenti ridondanti nella composizione del Bilancio. Per questa ragione ci è capitato di sottolineare come l'esazione dell'IRAP stessa fosse negativa per le Imprese ed in molti casi inutile e dannosa per la stessa Amministrazione Regionale.

Sulla scia di quanto sopra appare urgente che l'Amministrazione si appropri completamente, e non solo in maniera nominale o parziale, della determinazione e gestione dell'Imposta.

Alcuni Consiglieri Regionali hanno presentato un preciso emendamento. E' noto che anche altri stanno facendo valutazioni sulla questione.

La Convocazione odierna della Commissione III è indirizzata a raccogliere un parere su tali spunti.

Si sottopongono quindi le seguenti riflessioni con relative proposte di emendamento.

L'Imposta Regionale sulle Attività Produttive è un tributo proprio della Regione Sarda istituito con decreto legislativo n. 446 del 1997.

Originariamente legata alla copertura della spesa Sanitaria (della Sardegna come delle altre regioni) è stata dalla stessa slegata attraverso la soluzione della Vertenza Entrate tramite la Legge 296/06, art. 1, comma 836, che recita : "Dall'anno 2007 la Regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato."

Pur essendo un tributo regionale l'IRAP viene ancora oggi determinata nella sua consistenza e nella forma di esazione da norme nazionali. L'attuale quadro normativo sul federalismo fiscale (art. 5 D. Leg.vo 68/2011) prevede, tuttavia, che :

Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive

*"1. A decorrere dall'anno 2013 **ciascuna regione a statuto ordinario**, con propria legge, può ridurre le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea. Resta in ogni caso fermo il potere di variazione dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

2. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al comma 1 sono esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comportano alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 15.

3. Non può essere disposta la riduzione dell'IRAP se la maggiorazione di cui all'articolo 6, comma 1, è superiore a 0,5 punti percentuali.

4. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari."

Nella sostanza si consente alle Regioni a Statuto Ordinario una flessibilità ben maggiore rispetto a quanto oggi disponibile per la Sardegna, anche se già dal 2007 il tributo IRAP è completamente svincolato rispetto alla Spesa Sanitaria della Regione, così come l'addizionale IRE.

Si tratta perciò di un principio ormai assodato nell'Ordinamento anche se formalmente non

*costituito con norme nazionali per quanto riguarda la nostra Regione.
Rete Imprese Imprese Italia Sardegna ritiene che sia opportuno inserire nella Manovra di Bilancio un Articolo che attivi un meccanismo per cui sia dichiarata in norma regionale l'adozione dell'IRAP come tributo proprio, e che, sulla base dei principi enunciati dall'articolo 1 comma 836 della Legge 296/06, dalla Legge 42/09 e successivi Decreti attuativi, e dai vincoli imposti dal Patto di stabilità (L.228/12 art. 1 commi 454 e segg.), venga costituito un fondo che sterilizzi gli incassi dell'IRAP relativi a:*

***Franchigia per le imprese, da estendere per i primi 30 dipendenti;
Regione, Enti Regionali ed Enti Locali Regionali
Aziende Sanitarie Locali.***

Venga quindi demandata la determinazione della programmazione e gestione di tale fondo ad una apposita Legge Regionale proposta dalla Giunta Regionale entro 90 gg dall'entrata in vigore della Manovra Finanziaria, e comunque a seguito di accordo con lo Stato per la conseguente modifica dell'articolo 10 dello Statuto Sardo che preveda ciò che oggi è già previsto per le Regioni a Statuto Ordinario, dando piena sovranità sull'imposta alla Regione.

Il testo della norma da concordare con il Governo potrebbe essere il seguente:

"L'articolo 10 dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna (L. Costituzionale n. 3/1948 e succ. modifiche) è così modificato:

Art. 10

*La Regione al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni ed agevolazioni fiscali per le Imprese.
L'imposta Regionale sulle Attività Produttive Sardegna (IRAP Sardegna) costituisce tributo proprio della Regione e può essere dalla stessa modulato sia per quanto concerne la base impositiva che per le percentuali di applicazione o di modulazione, senza oneri aggiuntivi sul Bilancio dello Stato. "*

Alternativamente il secondo capoverso dell'articolo potrebbe essere inserito come ultimo capoverso dell'art. 8 dello Statuto, integrato con la declaratoria degli altri tributi propri regionali.

Il nuovo articolo della Finanziaria regionale, da inserire con apposito emendamento, potrebbe invece essere definito secondo il seguente testo

"

Imposta Regionale sulle Attività Produttive Sardegna

- 1. La Regione, nell'ambito dei Tributi propri di cui al Titolo Primo del Bilancio, assume l'IRAP Sardegna come tributo derivante dall'IRAP riscossa in sede regionale, così come prevista dal Decreto Legislativo 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni.***
- 2. Sulla base dei principi enunciati dall'articolo 1 comma 836 della Legge 296/06, dalla Legge 42/09, da quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 68/2011, la Regione concorda con lo Stato una riformulazione dell'articolo 10 dello Statuto Regionale coerente con quanto assunto al comma 1.***

3. *Entro 90 gg. dalla entrata in vigore della presente Legge, la Giunta Regionale propone un Disegno di Legge teso a rimodulare la base impositiva e le modalità di imposizione dell'IRAP Sardegna, avendo facoltà di ridurre le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino ad azzerarle, e di disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea.*
4. *Resta in ogni caso fermo il potere di variazione dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*
5. *Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al comma precedente sono esclusivamente a carico del bilancio della Regione e non possono comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*
6. *Nella predisposizione del Disegno di Legge di cui al comma 3 la Giunta Regionale dovrà prioritariamente prevedere modalità di riduzione, fino all'azzeramento dell'Imposta per :*
 - a. *Imprese, attraverso modalità di franchigia fino ad una soglia di 30 dipendenti;*
 - b. *La Regione stessa, gli Enti Regionali e gli Enti Locali della Sardegna;*
 - c. *Le Aziende Sanitarie della Regione.*
7. *Alle minori entrate derivanti dalla nuova Legge si fa fronte con una apposita dotazione pari a euro 150.000.000, inserita nel capitolo di cui alla tabella A della presente Legge. Le riduzioni destinate agli Enti Pubblici regionali di cui ai punti b e c del precedente comma 6 possono essere compensate con pari riduzioni di spesa relative ai capitoli a loro interessati. "*

Per quanto riguarda la dotazione di euro 150.000.000 si fa presente che per la cifra di euro 50.000.000 si dovrà dare copertura alle minori entrate derivanti dagli Enti Locali, imponendo agli stessi un vincolo di destinazione, per pari somma, a valere sulle risorse affluite dal Fondo Unico per gli Enti Locali. Tale vincolo impegna l'utilizzo delle somme esclusivamente a ristrutturazione di edifici scolastici tesa anche all'efficientamento energetico.

Per la cifra residua pari a euro 100.000.000, derivante dalla franchigia per le imprese, dovrà essere individuata una base di calcolo che consenta di dare copertura per l'azzeramento, cosa attualmente non possibile per mancanza di informazioni statistiche sui versamenti. Si ritiene che la Giunta debba attivarsi per avere i dati, i più analitici possibile, al fine di valutare l'impatto della norma.

Relativamente alla copertura finanziaria del Fondo si propone di procedere attraverso lo storno di:

- *Euro 70.000.000 dal Fondo Sviluppo e Competitività, con posticipazione del quadro di programmazione attuale e valutazione sugli interventi effettivamente attivabili;*
- *Euro 17.000.000 dall'intervento sulla moneta complementare (così come da nostra precedente proposta);*
- *Euro 50.000.000 dai capitoli del Fondo Residui Perenti;*
- *Euro 10.000.000 dall'intervento sulla restituzione dell'IMU.*

Cagliari 6 maggio 2013